

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" che ha individuato, tra gli altri, il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Trieste";

VISTO che il citato decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 ha assentito, tra gli altri, € 11.981.800,07 a favore del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Trieste";

VISTO che le citate risorse sono state impegnate con i decreti del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 345/RIBO/DI/G/SP del 27 settembre 2002 e prot. n. 894/RIBO/DI/G/SP del 12 settembre 2003;

TENUTO CONTO che, dai dati di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2008 trasmessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla rideterminazione degli importi effettuata, le disponibilità a valere sul suddetto D.M. n. 468/01 disciplinate nell'unito Accordo di Programma ammontano a complessivi € 10.832.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003 concernente "Perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale di "Trieste";

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468;

CONSIDERATO che l'art. 2 del citato D.M. n. 308/06 prevede che "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente prot. n. 8717/QdV/DI/G/SP del 30 novembre 2009 con il quale sono stati impegnati a favore della Regione Friuli Venezia Giulia € 2.600.000,00, disciplinati nell'ambito dell'unito Accordo di Programma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2010-0000177 del 21 ottobre 2010, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Fog. 21, concernente integrazioni al sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11 aprile 2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

VISTO l'Accordo di Programma "Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste" sottoscritto in data 25 maggio 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Ente Zona Industriale Trieste (EZIT);

TENUTO CONTO che occorre approvare il citato Accordo;

DECRETA

Articolo Unico

1. È approvato l'unito Accordo di Programma stipulato in data 25 maggio 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Ente Zona Industriale Trieste (EZIT);

2. L'onere per la copertura finanziaria dell'Accordo di Programma di cui sopra, quantificato in complessivi € 13.432.000,00, è assicurato dalle fonti finanziarie indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL RILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto n. 436 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 17/2/12


IL DIRETTORE

Corrado Clini

REG TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 125 SET 2012
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 101 Fog. 349
IL CONSIGLIERE



**Ministero
dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e
del Mare**



**Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia**



**Provincia di
Trieste**



**Comune di
Trieste**



**Comune di
Muggia**



**Autorità
Portuale di
Trieste**



**Ente Zona
Industriale
Trieste**

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Interventi di riqualificazione ambientale funzionali
alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di
"Trieste"**

Trieste, 25 maggio 2012

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

"PREMESSE"

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e s.m.i., relativa al riordino della legislazione in materia portuale, che definisce le competenze e le attribuzioni delle Autorità Portuali;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 1998, n. 6, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA;

VISTA Legge Regionale 1 ottobre 2002, n. 25, che disciplina l'Ente per la Zona Industriale di Trieste;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, che ha ricompreso tra i Siti di Interesse Nazionale quello di Trieste, perimetrato con il successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente del 24 febbraio 2003, comprendente l'area portuale;

CONSIDERATO che il citato Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, ha assentito in favore del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste uno stanziamento di € 11.981.800,07;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio al 31/12/2008 inviati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla rideterminazione degli importi effettuata, le disponibilità residue del suddetto D.M. 468/01 a disposizione della Regione ammontano a complessivi € 10.832.000,00;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita dal d. lgs. 152/2006, articoli 299 e seguenti;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, , convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e in particolare l'articolo 2, "Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 15, "Riordino normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia" con cui la Regione è autorizzata a provvedere alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale;



VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, sulle liberalizzazioni e sulle semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

VISTO che il piano di caratterizzazione per l'area marino-costiera del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Trieste è stato predisposto da ICRAM (ora ISPRA), acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con protocollo n. 4276/QdV/DI del 19 marzo 2004 ed approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 19 maggio 2004;

CONSIDERATO che il Piano di caratterizzazione generale del sito di interesse nazionale di Trieste, relativo all'area a terra, predisposto dall'Ente Zona Industriale di Trieste (di seguito E.Z.I.T.) su incarico della Regione Friuli Venezia Giulia è stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 31 ottobre 2006;

CONSIDERATO altresì che sono stati presentati Piani di Caratterizzazione da soggetti pubblici e privati a copertura integrale dell'intero perimetro del Sito e che i medesimi presentano stati di attuazione diversificati;

VISTO che la stessa Conferenza di Servizi Decisoria ha evidenziato che sulla base dei dati di caratterizzazione dell'area marina si procederà all'elaborazione del progetto preliminare di bonifica che, data l'estensione dell'area e la complessità dell'intervento in questione potrà essere attuato per stralci;

CONSIDERATO lo studio effettuato da ARPA Friuli Venezia Giulia (2007) sui livelli naturali di As, B, Fe e Mn, al fine di verificare se le aree interne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Trieste possano effettivamente presentare livelli di concentrazione nei suoli e nelle falde relativamente elevati e non attribuibili ad attività antropica;

VISTO il documento di definizione dei valori di fondo naturale per Fe e Mn proposto da ARPA FVG (luglio 2011) e approvato dalla conferenza di servizi del 12 marzo 2012

CONSIDERATO che, a seguito del confronto tra i risultati delle caratterizzazioni e i valori di concentrazione determinati da tale rapporto, sarà possibile individuare sia i suoli che le acque di falda effettivamente inquinati da attività antropiche;

CONSIDERATO che è necessario completare la caratterizzazione dell'intero Sito di Interesse Nazionale di Trieste, anche integrando le caratterizzazioni già effettuate ai fini dell'analisi di rischio;

CONSIDERATO, comunque, lo stato di inquinamento evidenziato dai risultati delle caratterizzazioni attuate e la parziale attuazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza da parte di diversi soggetti obbligati;

CONSIDERATA la necessità di realizzare un modello idrogeologico di flusso atto a ricostruire la situazione di contaminazione della falda, anche al fine di completare gli elementi necessari per l'analisi di rischio e successivamente per sostenere le ipotesi progettuali;

CONSIDERATO che è necessario dare garanzie a tutti i soggetti interessati (imprese, cittadini e lavoratori) rispetto ai tempi di effettuazione della bonifica del sito nel suo complesso ed ai tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale del sito;

VISTO altresì il Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Ambiente e Autorità Portuale di Trieste, sottoscritto in data 13 dicembre 2011 relativo al rilancio sostenibile delle aree del Porto di Trieste;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione con tempestività ed efficacia degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 912 del 23 maggio 2012, con cui da ultimo sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione;

VISTA la delibera della Giunta provinciale di Trieste n. 92 del 24 maggio 2012 con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione;

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Trieste n. 210 del 24 maggio 2012 con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione;

VISTA la delibera della Giunta comunale di Muggia n. 97 del 23 maggio 2012 con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione;

VISTA la deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste n. 161/2012 del 24 maggio 2012, con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ezit n. 34/12 del 23 maggio 2012, con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare¹, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Ente per la Zona Industriale di Trieste² (di seguito indicati come "i soggetti contraenti"), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

"Premesse"

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

"Oggetto e finalità"

1. Il presente Accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste, funzionali agli obiettivi di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo che insiste sul medesimo e di infrastrutturazione dell'area portuale di Trieste.
2. Il presente Accordo regola le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascun soggetto contraente, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o altre inadempienze, l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie, l'eventuale revoca totale o parziale dei finanziamenti e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità del reimpiego delle risorse inutilizzate.
3. Relativamente agli interventi di caratterizzazione, bonifica e riqualificazione ambientale, al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei suoli, delle falde, delle acque superficiali e delle aree marino costiere a partire da quelle delle aree pubbliche contaminate, i soggetti sottoscrittori condividono di suddividere l'area in diverse ripartizioni, in ragione del tipo di insediamenti produttivi e dei progetti industriali in ciascun ricadenti, al fine di disciplinare le modalità di intervento in modo più aderente alle specificità di ciascuna ripartizione.
4. Le ripartizioni individuate sono le seguenti:
 - a. **Piccoli operatori:** individuata nell'allegata cartografia, all'interno del perimetro del SIN, priva di campitura, che comprende le aree appartenenti ad Ezit, a soggetti pubblici o ad operatori economici sulle quali insistono PMI o destinate all'insediamento di PMI e le aree connesse;
 - b. **Grandi operatori:** individuata nell'allegata cartografia, all'interno del perimetro del SIN, con campitura gialla, che comprende le aree sulle quali insistono o che sono prossime a progetti di opere di infrastrutturazione portuale ovvero progetti industriali o programmi di reindustrializzazione di rilevanti dimensioni;
 - c. **Area a mare:** comprende le acque, gli arenili ed i sedimenti del porto di Trieste che ricadono nel perimetro del SIN e delimitata nell'allegata cartografia con bordo azzurro.
5. Le parti convengono che, a seguito del completamento delle attività di caratterizzazione, si procederà ad una rivalutazione dei criteri che hanno condotto alla perimetrazione del sito anche al fine di valutare la possibilità di definire una nuova perimetrazione ovvero ricomprendere le aree in uno o più siti inquinati di interesse regionale.
6. Contestualmente alle attività di riqualificazione ambientale avviate in base al presente Accordo, le Parti, al fine di assicurare la massima sinergia con gli obiettivi di sviluppo produttivo e portuale, intendono avviare una verifica degli interventi afferenti i suddetti obiettivi di sviluppo.


Articolo 3

"Programma di interventi"

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza e con le modalità individuate nel presente Accordo, ad assicurare la realizzazione degli interventi descritti nel presente articolo.
2. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono iscritti in due Sezioni, in ragione della possibilità di individuarli con

In seguito menzionato come "Ministero dell'Ambiente".

In seguito menzionato come "EZIT".



precisione e stimarne il costo, denominate rispettivamente "Sezione 1 – Attuativa" e "Sezione 2 – Programmatica".

3. La Sezione 1 – Attuativa comprende i seguenti interventi:
 - Determinazione dei valori di fondo naturale o antropico dei suoli;
 - Studio per l'individuazione di obiettivi di bonifica coerenti con gli obiettivi di qualità previsti dal piano regionale di tutela delle acque.
 - Determinazione dei valori di fondo naturale o antropico delle acque per analisi ulteriori rispetto a Fe e Mn già approvati
 - Modello idrogeologico dell'intero sito;
 - Completamento della caratterizzazione delle aree a terra,
 - Redazione dell'analisi di rischio ove occorra;
 - Completamento della caratterizzazione dell'area a mare;
4. La Sezione 2 – Programmatica comprende i seguenti interventi:
 - Messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee sulla base degli obiettivi di bonifica stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque;
 - Messa in sicurezza e bonifica dei suoli sulla base degli obiettivi di bonifica individuati con l'analisi di rischio;
 - Messa in sicurezza e bonifica dei sedimenti delle aree marino costiere e delle acque superficiali;
 - Presa d'atto dell'assenza di contaminazioni per le aree che ne presentano i requisiti a seguito della caratterizzazione, dell'analisi di rischio ovvero della messa in sicurezza o bonifica, con effetto liberatorio.
5. Le Parti intendono altresì facilitare i soggetti responsabili ed i soggetti interessati ad operare la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle falde, offrendo a tali soggetti la possibilità di adottare procedure celeri e con tempi certi di risposta, tenendo conto del diverso impatto esercitato sulle aree di rispettiva competenza.

Articolo 4

"Procedimenti amministrativi per l'approvazione degli interventi"

1. Nell'ambito del presente Accordo si provvede, d'intesa con gli enti e organismi locali competenti, alle seguenti azioni:
 - a) accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica e riqualificazione ambientale da attuarsi attraverso il rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa fissati dalla legge 241/1990 (art. 1), e delle disposizioni sulle conferenze dei servizi contemplate negli articoli 14 e seguenti della medesima legge, allo scopo di dare certezza ai rapporti giuridici tra privati interessati e pubbliche amministrazioni competenti in materia di bonifiche, applicando altresì in modo puntuale le disposizioni normative dettate nella Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, articoli 239-253, con riferimento anche alla predisposizione di protocolli operativi sito-specifici concordati tra le amministrazioni procedenti ed i privati operatori, anche per verificare le condizioni di fattibilità del progetto;
 - b) facilitazione ed accelerazione di programmi di investimenti e sviluppo produttivo che consentano in via prioritaria il riuso dei siti produttivi;
 - c) coordinamento degli strumenti urbanistici, ove necessari per il rilancio produttivo ed occupazionale dei siti.

Articolo 5

"Attività di supporto tecnico"

1. Le parti condividono che al fine di evitare che si dilunghino i tempi della caratterizzazione e delle bonifiche per carenza di mezzi, sia opportuno assicurare ad ARPA FVG i finanziamenti per l'acquisizione di tutte le risorse necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di controllo di competenza entro i necessari tempi tecnici ma senza ritardo alcuno.
2. A questo scopo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia definirà con ARPA FVG appositi protocolli operativi relativi alle diverse attività tecniche da realizzare e stipulerà le convenzioni necessarie a soddisfare le esigenze organizzative.

Articolo 6

"Caratterizzazione e bonifica delle acque sotterranee"

1. Per la messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee sono attuati i seguenti interventi:

- a) realizzazione del modello idrogeologico dell'intero Sito;
 - b) studio per l'individuazione di obiettivi di bonifica coerenti con gli obiettivi di qualità previsti dal piano regionale di tutela delle acque;
 - c) determinazione dei valori di fondo naturale o antropico delle acque per analiti ulteriori rispetto a Fe e Mn già approvati;
 - d) messa di sicurezza di emergenza ove necessario;
 - e) studio di fattibilità e progettazione preliminare degli interventi di bonifica della falda sottostante il sito, in accordo con gli obiettivi di bonifica;
 - f) progettazione definitiva degli interventi di bonifica della falda;
 - g) esecuzione degli interventi di bonifica della falda;
 - h) monitoraggio e controllo.
2. Le Parti sottoscrittrici condividono che potranno essere utilizzate le destinazioni d'uso e gli obiettivi di qualità definiti dal Piano regionale di tutela delle acque sin dalla fase di adozione del medesimo da parte della Giunta Regionale.
 3. La progettazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda deve tener conto degli interventi già attuati e della necessità di non provocare danni all'attuale assetto idrogeologico delle aree.

Articolo 7


"Caratterizzazione e bonifica degli arenili, dei sedimenti marini e delle acque superficiali"

1. Per la caratterizzazione e bonifica degli arenili e dei sedimenti marini e delle acque superficiali, oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 6, sono attuati i seguenti interventi:
 - a) proposta di revisione del Piano di Caratterizzazione già approvato, al fine di ottimizzare l'attività di campionamento ed analisi per ridurre i tempi e focalizzare l'intervento su aree maggiormente critiche pur mantenendo un'adeguata visione d'insieme;
 - b) caratterizzazione ambientale dell'area portuale ricadente nel Sito e costituente l'area a mare del Sito medesimo, ivi inclusi gli arenili ed escluse le aree già caratterizzate dall'Autorità Portuale di Trieste, ed elaborazione dei relativi risultati;
 - c) caratterizzazione ambientale del Torrente Rosandra, per i tratti non ancora caratterizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a partire dai tratti interni al perimetro del Sito di Interesse Nazionale;
 - d) studio per la definizione degli obiettivi di bonifica dei sedimenti, in coerenza con le destinazioni d'uso previste dal Piano Regionale di tutela delle acque, comprendendo la definizione dei valori di fondo naturale o antropico, a modifica dei limiti già approvati dal Ministero dell'ambiente;
 - e) studio di fattibilità e progettazione preliminare degli interventi di bonifica degli arenili e dei sedimenti di tali aree.
2. Rispetto alle attività di caratterizzazione di cui al comma precedente viene data priorità agli arenili ed, in particolare, a quelli antistanti il territorio del Comune di Muggia (tratto di costa compreso tra Porto S. Rocco e Punta Ronco).

Articolo 8

"Caratterizzazione e bonifica dei suoli"

1. Per la caratterizzazione e bonifica dei suoli, sono attuati i seguenti interventi:
 - a) determinazione dei valori di fondo naturale o antropico dei suoli;
 - b) aggiornamento ai sensi del DLgs 152/2006 e smi ed integrazione in un Piano di caratterizzazione generale unitario della parte del sito ricadente nella ripartizione "piccoli operatori", limitatamente alle aree non ancora caratterizzate o che richiedono caratterizzazioni integrative ai fini dell'analisi di rischio;
 - c) esecuzione del piano di caratterizzazione generale unitario ed analisi di rischio in forma unitaria per la parte del sito di cui alla precedente lettera b);
 - d) aggiornamento ai sensi del DLgs 152/2006 e smi ed esecuzione dei piani di caratterizzazione delle aree ricadenti nel comparto "Grandi operatori", laddove non ancora eseguiti;
 - e) raccolta e consolidamento dei risultati delle caratterizzazioni eseguite nell'intero Sito (sia nella parte a terra che nella parte a mare) e raccordo con il modello idrogeologico;
 - f) individuazione di aree in possesso dei requisiti per la presa d'atto dell'assenza di contaminazioni con effetto



5

liberatorio, individuate in base ad un protocollo metodologico definito da ARPA, sulla base di criteri ed obiettivi definiti dal Ministero dell'Ambiente;

- g) monitoraggio circa la stabilizzazione della situazione riscontrata, in relazione all'analisi di rischio e alla destinazione d'uso del sito, ove prescritto dalla conferenza dei servizi;
 - h) messa in sicurezza di emergenza ove necessario;
 - i) progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa per le aree in cui siano presenti attività produttive in esercizio, secondo gli obiettivi individuati con l'analisi di rischio;
 - j) progetti di riutilizzo delle aree, laddove siano proposte attività di reindustrializzazione, ai sensi dell'art. 57 comma 9 del D.L. 5/2012 convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 4 aprile 2012, n. 35.
 - k) bonifica e ripristino ambientale o messa in sicurezza permanente per le aree non interessate da attività produttive in esercizio, secondo gli obiettivi individuati con l'analisi di rischio.
2. La restituzione delle aree avviene quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) i suoli presentino livelli di inquinamento inferiori a quelli stabiliti dalla norma, in funzione dell'uso che si intende dare all'area e sulla base degli esiti dell'analisi di rischio, ove necessaria;
 - b) le acque sotterranee presentino valori di riferimento conformi agli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano Regionale di Tutela delle acque, adottato dalla Giunta Regionale.
- Sono fatti salvi eventuali più elevati valori di fondo naturale-antropico definiti da ARPA Friuli Venezia Giulia.
3. La restituzione agli usi legittimi di aree in possesso delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente avviene, entro 30 giorni, con decreto del Ministero dell'Ambiente, su istanza del soggetto interessato.

Articolo 9

"Progetti di sviluppo nell'area Grandi Operatori"

- 1. Nel caso in cui il Piano di caratterizzazione non sia ancora stato predisposto ovvero debba essere aggiornato, i soggetti responsabili o interessati potranno aggiornare il proprio Piano di caratterizzazione sulla base di Linee Guida predisposte da ISPRA e ISS, che consentano ai soggetti titolari delle aree di predisporre le pertinenti attività secondo criteri condivisi;
- 2. I soggetti titolari dei Piani di Caratterizzazione relativi alle aree della ripartizione "Grandi Operatori" sono tenuti a conferire ad Ezit in qualità di delegatario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i risultati delle caratterizzazioni eseguite, in formato digitale secondo le specifiche che saranno fornite da Ezit, nonché a dare accessibilità ai pozzi esistenti ed alle aree di competenza al fine di eseguire le attività necessarie alla predisposizione del modello idrogeologico dell'intero Sito.
- 3. Fermi restando gli esiti della caratterizzazione eseguita e fatti salvi gli interventi già realizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il soggetto responsabile, ai soli fini della bonifica, in conformità all'analisi di rischio effettuata ed agli obiettivi di qualità del Piano di Tutela delle Acque, può rimodulare i relativi obiettivi, anche se già autorizzati, sulla base di quanto previsto dalla parte IV del predetto D.Lgs n. 152/2006.
- 4. Le parti convengono che i progetti di riutilizzo di cui all'art. 57 del D.L. 5/2012 convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 4 aprile 2012, n. 35 sono esaminati dalla Conferenza dei Servizi ed approvati dal Ministero dell'Ambiente ai fini del mantenimento dei sistemi di messa in sicurezza operativa già in atto.
- 5. I responsabili dell'inquinamento ed in generale i soggetti interessati, titolari o gestori delle aree, potranno definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi Accordi di programma, come previsto dall'art. 246 del d.lgs. 152/2006.
- 6. Le parti convengono altresì che, laddove ne ricorrano le condizioni, i soggetti privati potranno presentare proposte di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo di aree ricadenti entro il perimetro del Sito, anche in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Autorità Portuale e Ministero dell'Ambiente del 13/12/2011.

Articolo 10

"Titolarità degli interventi da realizzare"

- 1. Le parti convengono che il Ministero dell'Ambiente, al quale compete il procedimento di bonifica per il Sito in argomento ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. 152/2006 si avvalga della collaborazione delle amministrazioni pubbliche partecipanti con le modalità descritte dai successivi commi.

2. Le parti contraenti prendono atto che la caratterizzazione include la ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito, l'accertamento dell'esistenza dell'inquinamento e l'accertamento delle caratteristiche dell'inquinamento medesimo e quindi è preordinata anche all'individuazione dei nessi causali tra inquinamento e attività presenti nell'area nel tempo.
3. Le parti contraenti prendono atto altresì che l'amministrazione deve mettere in atto attività istruttorie volte a determinare l'esistenza dei presupposti soggettivi per l'imposizione degli interventi.
4. Le parti contraenti condividono altresì che sia necessario procedere con la massima celerità al completamento della caratterizzazione dell'intero sito e che per ragioni sia tecniche che economiche sia opportuno procedere con azioni unitarie.
5. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in applicazione del disposto di cui all'art. 6 della LR 15/2004, interviene direttamente nel comparto "piccoli operatori" ponendo in essere le attività necessarie ad assicurare il completamento della caratterizzazione, ivi inclusa l'analisi di rischio ove necessaria, e pertanto:
 - a. dia attuazione diretta al piano di caratterizzazione nelle aree pubbliche e nelle aree presuntivamente inquinate dal pubblico, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione con i soggetti proprietari, salva l'azione di rivalsa sui responsabili privati dell'inquinamento una volta individuati;
 - b. richieda l'attivazione obbligatoria dei responsabili dell'inquinamento che si siano autodenunciati, proponendo di aderire all'azione unitaria di caratterizzazione mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione e l'assunzione pro-quota degli oneri;
 - c. in mancanza dei responsabili, richieda l'attivazione volontaria dei proprietari privati delle aree, proponendo di aderire all'azione unitaria di caratterizzazione mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione e l'assunzione pro-quota degli oneri, salva la loro autonoma azione di rivalsa sui responsabili dell'inquinamento;
 - d. in mancanza dei responsabili e dei proprietari, richieda l'attivazione volontaria dei gestori delle aree (altri soggetti interessati), proponendo di aderire all'azione unitaria di caratterizzazione mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione e l'assunzione pro-quota degli oneri, salva la loro autonoma azione di rivalsa sui responsabili dell'inquinamento;
 - e. nelle aree in cui responsabili, proprietari e gestori non aderiscano alla proposta, disponga l'esecuzione d'ufficio del medesimo piano, con riserva di rivalersi sul responsabile autodenunciato ed inadempiente o sul responsabile quando individuato fermo restando l'applicazione dell'art. 257 del d.lgs. 152/2006, e dando atto che a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica sarà iscritto l'onere reale sulle aree per il recupero delle somme spese dalla PA, anche in relazione alla caratterizzazione ed all'analisi di rischio, a carico dei titolari dei diritti reali sui fondi medesimi, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento;
 - f. rinvii alla conclusione della caratterizzazione la fase di accertamento delle responsabilità e di recupero delle somme eventualmente dovute.
6. La predisposizione del Piano di caratterizzazione generale unitario della parte del sito ricadente nella ripartizione "piccoli operatori" (ivi incluso il Torrente Rosandra), l'esecuzione delle caratterizzazioni ivi previste e l'analisi di rischio ove necessaria nonché la realizzazione del modello idrogeologico dell'intero Sito Nazionale, la raccolta ed il consolidamento dei risultati delle caratterizzazioni eseguite nell'intero Sito (sia nella parte a terra che nella parte a mare) ed il raccordo con il modello idrogeologico vengono effettuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante delegazione amministrativa ad EZIT ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004 di cui alle premesse, con le modalità descritte al precedente comma.
7. Per l'area a mare il completamento della caratterizzazione, ivi inclusa l'analisi di rischio ove necessaria, compete al Ministero dell'Ambiente, che si avvale dell'Autorità Portuale.
8. Nel comparto "grandi operatori" il completamento della caratterizzazione, ivi inclusa l'analisi di rischio ove necessaria, spetta ai soggetti responsabili dell'inquinamento ovvero ai soggetti proprietari delle aree ovvero ancora ai soggetti gestori delle medesime.
9. L'elaborazione dello studio per l'individuazione di obiettivi di bonifica coerenti con gli obiettivi di qualità previsti dal piano regionale di tutela delle acque; l'eventuale determinazione dei valori di fondo naturale o antropico delle acque per analisi ulteriori rispetto a Fe e Mn già approvati, e la validazione delle attività di caratterizzazione saranno effettuate da ARPA FVG.
10. Nel comparto "Piccoli operatori" la Provincia di Trieste, anche in base ai risultati delle caratterizzazioni, svolge le indagini per identificare il responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006 e ne dà comunicazione al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed all'Eziti; nei comparti Aree a mare e Grandi

operatori dette indagini restano di competenza del Ministero dell'Ambiente.

11. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6 della LR 15/2004, per il tramite del proprio delegatario Ezit, progetterà - sulla base di quanto stabilito dall'Atto integrativo ovvero dall'Accordo di Programma Quadro di cui al successivo articolo 11 commi 7, 8 e 9 - l'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda e lo realizzerà, previa approvazione del Ministero dell'Ambiente, anche con il concorso dei responsabili dell'inquinamento della falda stessa individuati a seguito della caratterizzazione;
12. Una volta individuato il responsabile dell'inquinamento, il Ministero dell'Ambiente lo diffida a provvedere alla predisposizione e realizzazione del progetto di bonifica del suolo, secondo gli obiettivi di bonifica individuati con l'analisi di rischio e, qualora ne ricorrano i presupposti, a concorrere alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda;
13. Le parti concordano che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente o non siano individuabili, e qualora non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, alla predisposizione e attuazione dei progetti di bonifica si provvederà mediante un successivo Atto aggiuntivo al presente Accordo di Programma, con il quale saranno definiti le responsabilità, i costi, i tempi degli interventi e le modalità di realizzazione.

Articolo 11

"Programma e costo degli interventi"

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma, le parti convengono che si provveda alla copertura delle spese da sostenere con le risorse indicate nella seguente Tabella 1:

TAB. 1 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Fonti Finanziarie	TOTALE EURO
"Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale" (D.M. 468/2001) - risorse assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	10.832.000,00
Ministero dell'Ambiente - Decreto d'impegno prot. 8717/QdV/DI/G/SP del 30.11.2009, registrato dal MEF in data 16.12.2009	2.600.000,00
TOTALE	13.432.000,00

2. Le parti prendono atto che alla copertura delle spese concorreranno risorse private, per un importo che sarà quantificato in fase di approvazione del Piano di caratterizzazione generale unitario, rivenienti dall'adesione dei soggetti responsabili autodenunciati, dei proprietari nonché dei gestori delle aree all'azione unitaria di caratterizzazione.
3. Con le risorse di cui al comma 1 possono essere sostenute spese relative alle seguenti voci, purché relative ad interventi che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 468/2001:
 - a. servizi, lavori e forniture necessari per l'esecuzione delle caratterizzazioni, ivi inclusa l'analisi di rischio ed il modello idrogeologico del sito
 - b. studi di fattibilità degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
 - c. progettazione, preliminare e definitiva degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
 - d. servizi, lavori e forniture necessari per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
 - e. servizi, lavori e forniture necessari per le attività di controllo di competenza delle autorità pubbliche
 - f. personale, per le attività di controllo di competenza delle autorità pubbliche
 - g. studi e analisi di competenza delle autorità pubbliche, finalizzati all'individuazione di obiettivi di bonifica ed alla determinazione dei valori di fondo naturale o antropico
 - h. costi amministrativi delle autorità pubbliche, strettamente connessi all'esercizio delle funzioni autoritative di rispettiva competenza.
4. Il fabbisogno finanziario per gli interventi iscritti nella Sezione 1 - Attuativa ammonta a € 13.432.000,00, e trova copertura nelle risorse disponibili come specificato nella seguente tabella 2:

TAB. 2 INTERVENTI E COPERTURA FINANZIARIA

SEZIONE 1° - ATTUATIVA			
ATTIVITÀ	Costo (€)	FONTE FINANZIARIA	Risorse (€)
Caratterizzazione della parte a mare del Sito (arenili inclusi)	3.200.000,00	Risorse MATT Decreto d'impegno prot. 8717/QdV/DI/G/SP del 30.11.2009, registrato dal MEF in data 16.12.2009	2.600.000,00
		"Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale"(D.M. 468/2001)	600.000,00
Aggiornamento, integrazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio nel comparto "piccoli operatori"(incluso modello idrogeologico)	5.640.000,00	"Programma Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale"(D.M. 468/2001)	10.232.000,00
Modello idrogeologico dell'intero Sito	1.642.000,00		
Attività di supporto tecnico di ARPA	2.450.000,00		
Costi di amministrazione (rimborsi per spese connesse a Conferenze dei servizi; spese per individuazione responsabili inquinamento; spese per apposizione vincoli e privilegi;)	500.000,00		
Totale Attività 1° fase	13.432.000,00	Totale risorse 1° fase	13.432.000,00

- Le eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta degli appalti ovvero dalla sopravvenuta impossibilità di realizzare gli interventi previsti dal presente Atto saranno riprogrammate dal Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di cui al successivo art. 12.
- Alla determinazione del fabbisogno ed alla relativa copertura finanziaria degli interventi iscritti nella Sezione 2 – Programmatica si provvederà con successivo ed apposito Atto, da stipulare dopo la conclusione della caratterizzazione, quando sarà possibile definire gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
- Alla copertura del fabbisogno finanziario della Fase 2 – programmatica concorreranno oltre alle risorse che risulteranno ancora disponibili una volta esaurite le attività previste dalla Sezione Attuativa, anche le risorse assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e previste dal Programma Attuativo Regionale 2007-2013 (FSC), per la cui attivazione sarà necessario procedere alla stipula di apposito Accordo di Programma Quadro, come previsto dalla delibera CIPE di presa d'atto del programma medesimo.
- Alla copertura totale del fabbisogno di cui al comma 7, potranno altresì concorrere ulteriori risorse afferenti programmi in capo alle Amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo.
- La Regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvede, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste dal presente Accordo in armonia con le regole che presidiano ciascuna fonte di finanziamento.
- La Regione Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti attuatori diversi dal proprio delegatario.
- La ripartizione delle risorse secondo le voci di costo di cui alle tabelle 1 e 2 che precedono potrà subire modifiche ed adeguamenti a seconda delle disponibilità.

Articolo 12

"Responsabile dell'Accordo"

- E' individuato, quale Soggetto responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della Direzione Tutela delle risorse idriche e del territorio del Ministero dell'Ambiente, o un suo delegato.
- Allo stesso soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
- Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:
 - rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
 - verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione da allegare al rendiconto annuale che

- deve essere presentato ai soggetti sottoscrittori;
- d) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
 - e) proporre gli aggiornamenti al cronoprogramma;
 - f) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui al successivo articolo 13, anche ai fini del disposto del decreto legge 5/2012.

Articolo 13

"Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo è composto dal Responsabile dell'Accordo, dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, che ha funzioni vicarie del Responsabile, dall'Assessore alla Programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, dall'Assessore all'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Trieste, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Trieste, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Muggia, o suo delegato, dal Presidente dell'Autorità Portuale, o suo delegato e dal Presidente dell'EZIT, o suo delegato.
3. Il Comitato è convocato dal Responsabile dell'Accordo, anche su richiesta di uno dei componenti e si riunisce almeno una volta all'anno, di norma a Trieste, in una sede idonea messa a disposizione da una delle Amministrazioni partecipanti all'Accordo.
4. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo.
5. Al "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:
 - a) coordinare il processo complessivo degli interventi, sulla base delle priorità indicate dal presente Accordo;
 - b) monitorare lo stato di attuazione ed aggiornare il cronoprogramma;
 - c) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
 - d) attivare le procedure sostitutive in caso di inadempienza o di mancato rispetto dei tempi;
 - e) procedere alla verifica analitica sugli interventi di sviluppo previsti nel Sito e avanzare proposte per il sostegno e la promozione dei medesimi;
 - f) indicare ai soggetti attuatori ed al Responsabile dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
 - g) verificare l'attuazione e l'evoluzione degli interventi nel sito di interesse nazionale, in relazione a particolari esigenze di sviluppo delle aziende ivi presenti, tenendo in considerazione le esigenze della comunità locale;
 - h) riprogrammare le eventuali economie di spesa e rimodulare il piano finanziario, di cui alle tabelle 1 e 2 del precedente art. 11, qualora necessario;
 - i) facilitare l'introduzione di processi innovativi ed ecocompatibili, anche in relazione all'impiego delle migliori tecnologie disponibili.
6. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata alle Parti.

Articolo 14

"Disposizioni in materia urbanistica"

1. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo di messa in sicurezza e di bonifica, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'approvazione del progetto può costituire variante urbanistica, ove necessario.
2. Ogni intervento o impianto o attrezzatura la cui realizzazione comporti una trasformazione definitiva del territorio o una variazione della destinazione d'uso dei suoli diversa da quella di cui al comma precedente rimane soggetto alla vigente normativa.

Articolo 15

"Misure di semplificazione amministrativa"

1. Il Piano di caratterizzazione, il documento di analisi di rischio, studio per l'individuazione di obiettivi di bonifica, la determinazione dei valori di fondo naturale o antropico sia di acque che di suoli, il piano di monitoraggio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, sono approvati dal Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto, valutate le risultanze della Conferenza dei Servizi.
2. Con i provvedimenti di approvazione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica si provvede, tra l'altro:
 - a. ad autorizzare tutte le opere connesse alla caratterizzazione;
 - b. ad autorizzare gli interventi compresi nel piano di caratterizzazione e nel progetto di bonifica;
 - c. ad autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica, per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione;
 - d. a sostituire tutte le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri ed in genere gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ivi incluse le concessioni relative ai beni pubblici occupati o interferiti;
 - e. a stabilire i tempi di esecuzione dell'intervento di bonifica e fissare l'entità delle garanzie finanziarie.
3. La certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata dalla Provincia di Trieste sulla base della relazione tecnica predisposta da ARPA di cui all'art. 248 del d.lgs. 152/2006. In mancanza vi provvede la Regione, anche su richiesta del soggetto interessato.
4. I progetti di riuso di cui all'art. 57 del D.L. 5/2012 sono autorizzati dal Ministero dell'Ambiente, valutate le risultanze della Conferenza dei Servizi.
5. I progetti di dragaggio dei fanghi sono approvati con le modalità previste dall'art. 5-bis della Legge 84/1994, ferme restando le competenze della Regione.
6. L'approvazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza, e comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori senza necessità di ulteriori adempimenti.
7. L'approvazione del progetto di bonifica include altresì la valutazione di impatto ambientale, ai sensi del disposto dell'art. 252, comma 7, e l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, ove previste dalla vigente normativa. Restano fermi i procedimenti istruttori contemplati dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
8. Le Conferenze di Servizi sono indette e convocate ai sensi degli articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006 dal Ministero dell'Ambiente e si svolgono con le modalità procedurali e con gli effetti contemplati dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e nei successivi commi del presente articolo.
9. Le Conferenze dei Servizi si riuniscono di norma a Trieste, in una sede idonea messa a disposizione da una delle Amministrazioni partecipanti all'Accordo.
10. Alle Conferenze dei Servizi partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'Accordo di Programma, nonché tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti a rilasciare gli atti di assenso – comunque denominati – necessari per la realizzazione degli interventi previsti dai piani e dai progetti nonché per l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti ed attrezzature necessarie alla loro attuazione.
11. Alla Conferenza dei Servizi sono invitati i soggetti proponenti il progetto, che vi partecipano senza diritto di voto. Alla Conferenza dei Servizi possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti e delle agenzie che hanno funzioni tecniche di supporto alle amministrazioni partecipanti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi qualora il piano o progetto implichi loro adempimenti o abbia effetto sulla loro attività e le amministrazioni preposte alla gestione di eventuali misure pubbliche di agevolazione.
12. Ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza dei Servizi con un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
13. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

14. Per agevolare i proponenti e semplificare l'attività istruttoria i documenti oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi devono essere redatti secondo le Linee Guida che saranno approvate dal Comitato di Indirizzo e Controllo. Le Linee Guida contengono tutte le informazioni rilevanti per consentire al proponente di presentare i documenti in modo esauriente alle PP.AA. chiamate ad esaminarli. Tuttavia qualora le opere ed i lavori da eseguire, ovvero i luoghi o il contesto dove devono essere realizzati gli interventi, presentassero particolarità non contemplate dalle Linee Guida, il proponente è tenuto a rappresentare chiaramente la situazione.

15. I termini per l'adozione del provvedimento finale sono fissati nei seguenti:

- a) piano di caratterizzazione, 30 giorni
- b) documenti di analisi di rischio, 60 giorni
- c) studio per l'individuazione di obiettivi di bonifica, 60 giorni
- d) determinazione dei valori di fondo, 60 giorni
- e) piano di monitoraggio, 30 giorni
- f) progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, 60 giorni
- g) progetto di riuso, 180 giorni
- h) relazione tecnica di cui all'art. 248 comma 2 del d.lgs. 152/2006, 60 giorni
- i) certificazione di avvenuta bonifica, 30 giorni
- j) restituzione agli usi legittimi, 30 giorni
- k) pronuncia della Conferenza dei Servizi preliminare, 30 giorni.

e decorrono dalla data di consegna dei documenti alle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi. Qualora siano state richiesti chiarimento o integrazioni i termini suddetti decorrono dalla data di consegna dei nuovi documenti.

16. Il Ministero dell'Ambiente organizza i lavori della Conferenza dei Servizi nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, assicurando il rispetto del termine di 20 giorni per l'esame della documentazione da parte di tutti i componenti la Conferenza dei Servizi. A questo scopo:

- a. Il proponente consegna la documentazione al Ministero dell'Ambiente, che ne verifica preliminarmente la completezza sotto il profilo formale entro 15 giorni dal ricevimento.
- b. Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Ministero dell'Ambiente lo invita a regolarizzare la documentazione entro un termine, fissato in relazione alla gravosità della documentazione da integrare; dalla formulazione della richiesta di regolarizzazione i termini del procedimento sono sospesi;
- c. Qualora il proponente non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, il Ministero dell'Ambiente provvede a rigettare l'istanza.
- d. Qualora la documentazione risulti completa, ovvero decorso il termine per l'esame preliminare, ovvero entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa, il Ministero dell'Ambiente comunica l'avvio del procedimento con contestuale indizione della Conferenza di servizi, ed invita il proponente ad inoltrare la documentazione a tutte le Amministrazioni chiamate a partecipare.
- e. Accertato il deposito degli elaborati progettuali presso tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, il Ministero dell'Ambiente convoca la Conferenza dei Servizi.
- f. Nella prima seduta della Conferenza dei Servizi ciascuna Amministrazione è chiamata ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza indicando le specifiche norme di settore seguite; tutte le Amministrazioni aventi titolo possono chiedere esclusivamente in sede di Conferenza dei Servizi e per una sola volta ai proponenti chiarimenti, nuovi elaborati progettuali ovvero elaborati di integrazione e/o modifica degli elaborati progettuali presentati; le richieste possono pervenire al Ministero dell'Ambiente anche in forma scritta e saranno messe a verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi; il verbale della Conferenza dei Servizi è redatto seduta stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente; sul fondamento e sulla rilevanza delle richieste di integrazione documentale si pronuncia il Ministero dell'Ambiente, sentita la conferenza dei servizi.
- g. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale ovvero, nel caso del progetto di bonifica, entro il termine assegnato, il proponente è chiamato a fornire i chiarimenti o le integrazioni richieste. Il proponente deve affrontare unitariamente tutte le richieste pervenute, presentando al Ministero dell'Ambiente ed a tutte le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sia i nuovi elaborati progettuali ovvero gli elaborati progettuali modificati od integrati come da richieste, che tutti quegli elaborati che direttamente o

indirettamente sono interessati dalle modifiche ed integrazioni richieste, curando che il progetto nella sua integrità sia coerente e corretto.

- h. Accertato il deposito delle integrazioni presso tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi o decorso infruttuosamente il termine assegnato al proponente per soddisfare la richiesta di integrazioni, il Ministero dell'Ambiente convoca una nuova seduta della Conferenza dei Servizi, dove ciascuna Amministrazione è chiamata ad esprimersi in via definitiva su tutte le decisioni di propria competenza. Le Amministrazioni possono esprimersi anche in forma scritta, trasmettendo al Ministero dell'Ambiente la propria posizione, che sarà acquisita al verbale della Conferenza dei Servizi.
 - i. Nei casi in cui sia richiesto lo screening di VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale, la Conferenza dei servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed i termini di cui al comma 12 restano sospesi per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale.
 - j. La Conferenza dei Servizi si esprime con una determinazione conclusiva in merito al rilascio del provvedimento finale; il verbale della Conferenza dei Servizi è redatto seduta stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni partecipanti ed al proponente.
17. Nel caso ve ne ricorrano i presupposti ed il proponente voglia avvalersi della procedura di esproprio di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dai D.Lgs n. 302/2002 e n. 330/2004), dovrà indicarlo esplicitamente nel progetto, richiedendo la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e corredando la domanda del piano particellare con le informazioni necessarie.
 18. I soggetti interessati possono richiedere all'autorità procedente la convocazione di una conferenza dei servizi preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, per ottenere da parte delle amministrazioni competenti indicazioni in ordine alle esigenze pubbliche da soddisfare.
 19. Per gli aspetti non disciplinati nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina di cui alla Legge 241/1990 ed al D.lgs. 152/2006.

Articolo 16

"Impegni delle Parti"

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dal presente Accordo, eventualmente facendo ricorso anche agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 241/1990;
 - c) rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.
2. In caso di inadempimenti rilevanti degli impegni assunti ai sensi del presente Accordo, saranno attivate le misure sanzionatorie di cui al successivo art. 17.

Articolo 17

"Misure per garantire tempestività, efficienza ed efficacia degli interventi previsti nell'Accordo di Programma"

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
 2. Qualora l'inadempimento di uno o più dei soggetti sottoscrittori comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
- Le Convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 stipulate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con ARPA FVG dovranno disciplinare anche le sanzioni da comminare ad ARPA nel caso di ritardo o di mancato adempimento nello svolgimento di attività di sua competenza.

4. I termini fissati dalla legge per la conclusione dei procedimenti di bonifica nel SIN di Trieste possono essere derogati soltanto per straordinarie esigenze dell'istruttoria.
5. I soggetti privati che non rispettano il crono-programma approvato dall'autorità per l'esecuzione degli interventi di bonifica possono essere sanzionati con misure economiche (sospensione o revoca dei finanziamenti pubblici), e con l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari ai sensi dell'art. 250, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 257, d. lgs. 152/2006.

Articolo 18
"Disposizioni finali e transitorie"

1. La durata del presente Accordo è fissata in anni 10 dalla data di registrazione da parte degli Organi di Controllo.
2. L'Accordo potrà essere prorogato per la durata che sarà stabilita da tutte le Parti contraenti.

Trieste, 25 maggio 2012

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Ministro Corrado Clini

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione
Sandra Savino

Provincia di Trieste
Il Presidente Maria Teresa Bassa Poropat


Comune di Trieste
Il Sindaco Roberto Cosolini

Comune di Muggia
Il Sindaco Nerio Nesladek


Autorità Portuale di Trieste
Il Presidente Marina Monassi


Ente per la Zona Industriale di Trieste EZIT
Il Presidente Dario Bruni



















Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

Provincia di Trieste

Comune di Trieste

Comune di Muggia

Autorità Portuale di Trieste

Ente per la Zona Industriale di
Trieste EZIT

